

**SERVIZIO PUBBLICO DI TELERISCALDAMENTO URBANO****CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA TRAMITE RETE DI TELERISCALDAMENTO sita nel Comune di UDINE**

Prot. n. _____

Data: _____

tra**FORNITORE:**

La Società **ATON per il progetto S.r.l.** con sede legale in Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 – 33100 UDINE, sede amministrativa in Viale Ancona n. 5 – 30172 VENEZIA MESTRE, C.F./P.IVA 02604710307, in persona di [●], C.F. [●], domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data [●];

(di seguito, il “Fornitore”);

e

CLIENTE: persona fisica o condominio o ente giuridico che sottoscrive il presente contratto di fornitura e che DICHIARA, allegando fotocopia del documento di identità ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, le seguenti generalità:

PERSONA FISICA					
nato a.		Prov.		il	
residente a:				Prov.	
via:				n°	
Codice Fiscale					



CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA TRAMITE RETE DI TELERISCALDAMENTO

CONDOMINIO		sito in:	UDINE	
Via:		n°		
Partita IVA-Codice Fiscale				
in PERSONA di		quale:	amministratore	
nato a		Prov.	il	
residente a:			Prov.	
via:		n°		
Codice Fiscale				

ENTE GIURIDICO		con sede in:		
Via:		n°		
Partita IVA-Codice Fiscale				
in PERSONA di		quale:		
nato a:		Prov.	il	
residente a:			Prov.	
via:		n°		
Codice Fiscale				

come da copia fotostatica allegata;

(di seguito, il “**Cliente**”).

(il Fornitore e il Cliente sono definiti singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”)

Premesso che

- a) il FORNITORE è concessionario in via esclusiva della Concessione n. 63 del 06/10/2009 finalizzata alla costruzione e gestione di una centrale tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e laboratori destinati all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine, nonché di una rete di teleriscaldamento cittadino per una durata di 30 anni (la suddetta concessione come di tempo in tempo modificata e integrata tra il concedente e il concessionario è di seguito definita la “**Concessione**”);
- b) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22 dicembre 2011, il Comune di Udine ha istituito il servizio pubblico di teleriscaldamento nell’area nord-ovest del territorio comunale del Comune di Udine nei limiti del tracciato della rete progettata dal FORNITORE, dando atto che l’allaccio a tale servizio pubblico ha natura facoltativa;
- c) l’Amministrazione Comunale di Udine con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2012 ha approvato a tutti gli effetti amministrativi e contabili il progetto oggetto della Concessione e, in particolare, ha approvato l’istituzione e l’attivazione del servizio di erogazione alle utenze di calore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 412/93 e successivi provvedimenti in materia, delimitandone l’ambito territoriale (la “**Delibera Comunale**”);
- d) Ai sensi e nel rispetto dei termini e delle condizioni della Concessione, il FORNITORE ha, inter alia, realizzato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine la nuova centrale tecnologica (la “**Centrale Tecnologica**”) e la rete di trasporto e distribuzione del calore prodotto dalla stessa in favore dell’utenza cittadina (la “**Rete di Teleriscaldamento**”). In particolare per Rete di Teleriscaldamento deve intendersi l’insieme delle tubazioni di distribuzione del calore (andata e ritorno) che convogliano il fluido termovettore (acqua calda) dalla Centrale Tecnologica fino alle sotto-centrali termiche di consegna del calore, poste presso gli stabili serviti come utenze dalla rete stessa;
- e) Il FORNITORE è in possesso di tutte le autorizzazioni e deleghe necessarie ai sensi della normativa applicabile ai fini dell’allacciamento alla Rete di Teleriscaldamento e della fornitura di energia termica per l’edificio o unità abitativa;
- f) In data odierna ___/___/___ tra il FORNITORE ed il CLIENTE è stato sottoscritto il contratto prot. n. _____ denominato “**Contratto di allacciamento alla rete di teleriscaldamento del Comune di Udine**” ai sensi del quale sono stati disciplinati i termini e le condizioni dell’allacciamento dell’utenza del CLIENTE alla Rete di Teleriscaldamento, al fine di poter rendere effettiva la fornitura di calore per uso di riscaldamento ambientale e produzione di acqua calda sanitaria (il “**Contratto di Allacciamento**”). Il Contratto di Allacciamento è qui allegato *sub* **ALLEGATO A**.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Definizioni e interpretazione

1.1 Tutti i termini con lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente Contratto di Fornitura hanno il significato indicato di seguito per ciascuno di essi.

Carta dei Servizi: indica la “*Carta dei Servizi e Regolamentazione del Servizio Pubblico di Teleriscaldamento per la città di Udine*” allegata *sub* **ALLEGATO B** al presente Contratto di Fornitura.



Circuito Primario: indica il complesso di apparecchiature della Sotto-centrale Termica di Consegna comprendente, oltre alle tubazioni di veicolazione del fluido termovettore, le valvole di intercettazione in ingresso dalla Rete di Teleriscaldamento, la parte dello scambiatore di calore interfacciata con la Rete di Teleriscaldamento, il contatore di calore generale, le apparecchiature di controllo e regolazione della temperatura del fluido termovettore in circolo nel Circuito Secondario.

Circuito Secondario: indica il complesso di apparecchiature della Sotto-centrale Termica di Consegna comprendente la parte dello scambiatore di calore interfacciata con l'utenza e tutte le apparecchiature a valle dello scambiatore stesso, quali le tubazioni di veicolazione del fluido termovettore, i collettori, le pompe di circolazione, le apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, gli eventuali produttori istantanei o ad accumulo dell'acqua calda sanitaria, i terminali di impianto.

Contatore di energia termica: (detto anche gruppo di misura o contatermie) apparecchiatura elettronica installata nella della Sotto-centrale Termica di Consegna che consente la rilevazione della portata del fluido termovettore che fluisce nel Circuito Primario dello scambiatore di calore e della temperatura di ingresso/uscita del fluido termovettore, effettuando con questi dati il calcolo dell'energia termica proveniente dalla Rete di Teleriscaldamento effettivamente prelevata dall'utenza del CLIENTE.

Contratto di Fornitura: indica il presente contratto.

Punto di Consegna: indica il punto di confine tra la parte di impianto di proprietà del Fornitore e la parte di impianto di proprietà del Cliente, così come identificate nello schema di allacciamento riprodotto a pag. 18 della Carta dei Servizi. Per il teleriscaldamento si identifica con le valvole di intercettazione sul Circuito Secondario poste a valle dello Scambiatore di calore.

Regolazione dell'impianto: attività volta a impostare e mantenere il periodo annuale di esercizio, l'orario di erogazione giornaliero prescelto e la temperatura ambiente dei locali riscaldati entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Scambiatore di Calore: indica il componente della Sotto-centrale Termica di Consegna che realizza lo scambio termico tra l'acqua della Rete di Teleriscaldamento e l'acqua del circuito dell'impianto del CLIENTE, senza che vi sia miscelazione tra i due fluidi ma solo trasferimento di energia. E' il dispositivo entro il quale si trova il confine tra il Circuito Primario e il Circuito Secondario.

Sotto-centrale Termica di Consegna: indica il complesso composto dallo Scambiatore di Calore e dalle apparecchiature poste a monte e a valle dello scambiatore stesso, vale a dire rispettivamente sul Circuito Primario e sul Circuito Secondario sino al Punto di Consegna, installati presso il CLIENTE al fine di scambiare, regolare e contabilizzare il calore fornito al CLIENTE tramite la Rete di Teleriscaldamento.

1.2 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale, integrante ed indivisibile del presente Contratto di Fornitura. Le Parti dichiarano espressamente di aver preso visione e conoscenza di tutti gli Allegati nonché di accettare le condizioni ivi contenute.

Art. 2 – Finalità e oggetto



Il presente Contratto di Fornitura ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il FORNITORE ed il CLIENTE, in merito alla fornitura di energia termica a valle del Punto di Consegna da parte del FORNITORE nei confronti del CLIENTE attraverso la Rete di Teleriscaldamento e nel rispetto di quanto previsto nella Carta dei Servizi.

Le Parti convengono che il Contratto di Allacciamento è collegato al presente Contratto di Fornitura e, pertanto, qualora il Contratto di Allacciamento venga risolto o cessi la sua efficacia ciò comporterà la risoluzione del presente Contratto di Fornitura.

IL CLIENTE autorizza sin da ora espressamente il FORNITORE a sub-appaltare e/o sub-affidare a terzi, in tutto o in parte, le attività a suo carico oggetto del presente Contratto di Fornitura. Tale autorizzazione non esonera in ogni caso il FORNITORE dalle responsabilità dallo stesso assunte nei confronti del CLIENTE ai sensi del presente Contratto di Fornitura.

Art. 3 – Oggetto e modalità di fornitura

Il FORNITORE fornisce al CLIENTE energia termica tramite la Rete di Teleriscaldamento a mezzo di fluido termovettore, alle seguenti condizioni:

- Temperatura di mandata della Rete di teleriscaldamento (Circuito primario) variabile secondo la temperatura esterna e comunque compresa tra 60°C e 90°C;
- Utilizzo: *riscaldamento ambientale*
produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari

Luogo e caratteristiche della fornitura

- località: Udine, via numero civico
- titolarità: *proprietà*
disponibilità
- tipologia utenza:
residenziale
commerciale
industriale/artigianale
altro

Potenza sottoscritta

La potenza complessivamente impegnata e sottoscritta è quella definita nel Contratto di Allacciamento qui allegato *sub A*.

Caratteristiche dell'acqua di consumo calda per usi igienico-sanitari



L'acqua calda di consumo prodotta con l'energia termica fornita sarà erogata nella portata massima consentita dagli impianti esistenti di proprietà del CLIENTE e alla temperatura massima di 48 °C con un tolleranza di +/- 2°C.

Periodo annuale di erogazione e orari giornalieri di attivazione del servizio.

L'energia termica sarà erogata secondo le modalità, nel periodo e durante gli orari previsti dal D.P.R. 412/93, DPR 551/99, nonché dal D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii.; in particolare:

- *uso riscaldamento ambientale*: nel rispetto del periodo annuale di erogazione e per 24 ore al giorno; il CLIENTE stabilirà il prelievo secondo le proprie esigenze;
- *uso produzione acqua calda per usi igienico-sanitari*: continuativamente per tutto l'anno e per 24 ore al giorno; il CLIENTE stabilirà il prelievo secondo le proprie esigenze;

Punto di Consegna

Il calore, sotto forma di acqua calda, per una potenza pari a quella sottoscritta, è somministrato al Punto di Consegna.

Usi consentiti

L'energia termica fornita sarà usata direttamente dal CLIENTE, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto di Fornitura. Eventuali diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente concordate per iscritto con il FORNITORE, che provvederà in caso di accordo tra le Parti a modificare ed integrare il Contratto di Fornitura o a stipularne uno nuovo in sostituzione del presente. Il CLIENTE è tenuto a utilizzare il calore fornito esclusivamente per gli usi e nei luoghi indicati nel presente Contratto di Fornitura e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente concordato per iscritto tra le Parti, il CLIENTE è tenuto a pagare i consumi, in base al prezzo e alle imposte o tasse relative all'effettivo utilizzo, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie di volta in volta previsti dalla Normativa Applicabile nonché fatto salvo il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno, diretto e/o indiretto, che il FORNITORE potrà subire in conseguenza dell'uso illegittimo della fornitura.

Art. 4 – Manutenzione e regolazione dell'impianto

4.1 Manutenzione

Sono a carico del FORNITORE la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio della Sotto-centrale Termica di Consegna fino al Punto di Consegna posizionato sul Circuito Secondario della Sotto-centrale Termica di Consegna stessa. Per chiarezza, tali attività riguarderanno anche il Circuito Primario ed il sistema di regolazione e controllo ivi posizionato.

Sono a carico del CLIENTE la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio del Circuito Secondario, a valle del Punto di Consegna.

4.2 Regolazione

Per quanto riguarda la regolazione dell'impianto, si conviene quanto segue a seconda del caso in cui l'impianto sia comandato da un unico sistema di regolazione ovvero in cui l'impianto sia comandato da due (o più) distinti sistemi di regolazione:

4.2.1 Impianto comandato da un unico sistema di regolazione

Il sistema di regolazione è di proprietà del FORNITORE e consente al FORNITORE di impostare e regolare la temperatura del fluido termovettore in uscita dallo Scambiatore di Calore in funzione della temperatura esterna e della richiesta di energia del Circuito Secondario, mentre il CLIENTE dovrà mantenere la temperatura ambiente dei locali entro i limiti consentiti dalla di volta in volta vigente normativa applicabile in materia.

Si precisa che, essendo il calore derivante da processi di cogenerazione, in base all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 74/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, l'erogazione del servizio di riscaldamento ambientale può essere continuativo per tutte le 24 ore giornaliere, mentre deve essere mantenuto nei limiti della normativa il periodo annuale di riscaldamento.

4.2.2 Impianto comandato da due (o più) distinti sistemi di regolazione

Il sistema di proprietà del FORNITORE consentirà di impostare e regolare la temperatura del fluido termovettore in uscita dalla sezione di scambio termico mentre il/i sistema/i di proprietà del CLIENTE consentirà/ranno di impostare e regolare i parametri di funzionamento del/i Circuiti Secondari dell'impianto.

Il CLIENTE dovrà, mediante il/i sistema/i di regolazione di sua proprietà, impostare e mantenere il periodo annuale di esercizio e l'orario prescelto e mantenere la temperatura ambiente dei locali riscaldati entro i limiti consentiti dalla di volta in volta vigente normativa applicabile in materia.

Si precisa che, essendo il calore derivante da processi di cogenerazione, in base all'art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 74/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, l'erogazione del servizio di riscaldamento può essere continuativo per tutte le 24 ore giornaliere, mentre deve essere mantenuto nei limiti della normativa il periodo annuale di riscaldamento.

Il CLIENTE non potrà intervenire, per alcun motivo, sul sistema di regolazione del FORNITORE il cui accesso è di esclusiva competenza di quest'ultimo.

Art. 5 - Corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio

Con riferimento a ciascun periodo di fatturazione, il corrispettivo dovuto dal CLIENTE al FORNITORE per l'erogazione dei servizi sarà determinato attraverso la seguente formula a struttura "binomia" al cui risultato "C" sarà applicata l'IVA nella misura di legge:

$$C_i = T1_{Ni} \times N \times P + T2_i \times E$$

dove i simboli hanno il seguente significato:

C_i = corrispettivo relativo al periodo "i-esimo" del servizio considerato, espresso in €;

$T1_{Ni}$ = tariffa unitaria mensile del servizio riferita alla potenza termica installata e relativa al periodo "i-esimo" di fatturazione considerato, espresso in €/kW per mese,



N = numero di mesi relativi al periodo di fatturazione “i-esimo” considerato,

P = la potenza sottoscritta come risultante dal Contratto di Allacciamento,

T2_i = tariffa unitaria relativa al periodo “i-esimo” del servizio riferita all’energia termica erogata, espressa in €/MWh,

E = quantità di energia prelevata dal CLIENTE nel periodo considerato, espressa in MWh con una precisione a 3 cifre decimali, coincidente con la lettura del contatore di energia termica,

(x = simbolo di moltiplicazione).

I valori iniziali di T1, T2 e T1_{Ni} sono riportati in **ALLEGATO C** come ricavati dai valori di riferimento stabiliti dalla Delibera Comunale.

La formula del corrispettivo è detta “**binomia**” in quanto si compone di due parti:

Quota Fissa = T1_{Ni} x N x P

(poiché dipende dalla potenza dello scambiatore installato presso il CLIENTE ed è indipendente dal consumo di energia termica);

Quota Variabile = T2_i x E

(poiché dipende dalla quantità di energia termica prelevata dal CLIENTE)

Art. 6 - Sospensione della fornitura

6.1 Sospensione della fornitura per motivi tecnici

Il FORNITORE avrà la facoltà di sospendere o limitare la somministrazione della fornitura: (i) per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi e/o eventi naturali); (ii) per caso fortuito; (iii) per fatto di terzi; (iv) provvedimenti o atti dell’autorità; e/o (v) per cause tecniche derivanti da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la Rete di Teleriscaldamento. In quest’ultimo caso, le sospensioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni, fermo restando il rispetto da parte del FORNITORE di quanto previsto nella Carta dei Servizi.

Eventuali interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal FORNITORE al CLIENTE con i tempi di preavviso indicati nella Carta dei Servizi.

6. 2 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza o manomissioni

Il FORNITORE avrà la facoltà di sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui venga riscontrata la non conformità del Circuito Secondario con le norme tecniche di volta in volta vigenti in materia di sicurezza degli impianti, la quale possa comportare un pericolo reale ed immediato per l’incolumità del CLIENTE e/o di terzi.

Il FORNITORE avrà altresì la facoltà di sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui (i) riscontri la manomissione delle apparecchiature e/o rottura dei sigilli nei contatori o in altri strumenti per la contabilizzazione del calore, e/o (ii) accerti l'appropriazione fraudolenta del fluido termovettore, e/o l'utilizzo dell'impianto in modo non conforme a quanto previsto dal presente Contratto di Fornitura, e/o (iii) il CLIENTE non permetta al personale incaricato dal FORNITORE di accedere al contatore di energia termica per effettuare la lettura o svolgere altre attività di tipo tecnico, e/o (iv) accerti l'interruzione dolosa dell'alimentazione elettrica da parte del CLIENTE alle apparecchiature di contabilizzazione del calore.

Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui agli Articoli 6.1 e 6.2 non comporteranno obbligo alcuno in capo al FORNITORE di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa, ogni eccezione sin da ora rimossa e/o rinunciata da parte del CLIENTE.

6. 3 Sospensione della fornitura per morosità del CLIENTE

In caso di morosità del CLIENTE, sia per il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura del calore di cui al presente Contratto di Fornitura, che per il mancato pagamento della rata relativa al "contributo totale di allacciamento" di cui al Contratto di Allacciamento, il FORNITORE potrà, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sospendere la fornitura e chiudere il contatore, fino a che il CLIENTE non abbia effettuato i detti pagamenti (maggiorati dei relativi interessi di mora e spese tecniche). La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al CLIENTE, con indicazione dell'interesse di mora applicabile e delle spese tecniche relative alla sospensione e riattivazione del servizio, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.

Il servizio sospeso potrà essere riattivato entro due giorni lavorativi, a seguito del pagamento da parte del CLIENTE delle fatture scadute maggiorate degli interessi di mora e delle spese tecniche sostenute per la sospensione e la riattivazione del servizio, come indicati nella lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito.

Art. 7 - Rilevazione dei consumi

L'unità di misura dell'energia termica fornita è il megawattora (MWh) espresso con 3 cifre decimali.

La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura bimestrale del contatore di energia termica generale installato nella sottocentrale termica, rilevata dal personale incaricato dal FORNITORE o rilevata tramite telelettura.

Il FORNITORE si riserva la facoltà di accettare eventuali letture del CLIENTE che si dichiara disponibile a comunicare al FORNITORE la lettura del proprio contatore, con le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

In caso di mancata lettura dei consumi, il FORNITORE sarà autorizzato a determinare il consumo di energia termica sulla base dei consumi storici, ove esistenti, oppure in via presuntiva, se il CLIENTE usa il calore da meno di un anno, sulla base dei consumi registrati presso utenze aventi caratteristiche tecniche analoghe.

In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore di energia termica, il FORNITORE sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura e il consumo verrà calcolato in via presuntiva, relativamente al periodo intercorrente tra la data di sostituzione del contatore e la data dell'ultima lettura conguagliata e comunque per un periodo massimo non superiore a tre mesi.

Il calcolo sarà effettuato, in primo luogo, sulla base dei consumi storici del CLIENTE, ove esistenti, oppure, in secondo luogo, sulla base dei consumi registrati presso altre utenze aventi caratteristiche tecniche analoghe. In entrambi i casi si terrà in considerazione il numero di gradi-giorno (come definiti dal D.P.R. 412/93 e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74) registrati nel periodo in esame nel Comune di Udine.

Il FORNITORE può a proprio insindacabile giudizio sottoporre i contatori di energia ad opportuni controlli sostenendone tutte le spese relative. Qualora il CLIENTE ritenga erronee le indicazioni del contatore di energia termica installato nella propria sottocentrale, potrà richiederne in ogni momento la verifica della funzionalità, in contraddittorio con il FORNITORE, presentando domanda scritta al FORNITORE e pagando anticipatamente la somma stabilita sulla Carta dei Servizi.

Per procedere alla verifica sarà installato a cura del FORNITORE un contatore di energia termica campione per un periodo variabile da uno a tre mesi nel periodo di attivazione del servizio di teleriscaldamento. Qualora la verifica non rilevi guasti, l'importo versato resta in possesso del FORNITORE a ristoro delle spese sostenute per il controllo, diversamente sarà restituito al CLIENTE come accredito sulla bolletta successiva.

In caso di guasto al contatore il FORNITORE provvederà a sostituirlo gratuitamente ed a ricostruire i consumi del CLIENTE sulla base dei consumi precedenti disponibili in analoghi periodi e condizioni oppure, in assenza di tali dati, se il CLIENTE usa il calore da meno di un anno, in via presuntiva sulla base di consumi registrati presso utenze aventi caratteristiche tecniche analoghe.

Resta inteso che, a seguito di accertato malfunzionamento del contatore, la ricostruzione dei consumi del CLIENTE può comportare, a seconda dei casi, sia un rimborso al CLIENTE del consumo fatturato in eccesso (con accredito sulla bolletta successiva) sia un addebito del consumo, qualora sia stato fatturato in difetto.

Le rilevazioni dei contatori si intendono esatte entro la tolleranza di misura ammessa dalla normativa vigente o, in mancanza, entro i limiti di tolleranza del +/- 5%.

Art. 8 - Ripartizione dei consumi

Il CLIENTE potrà installare, a valle del Contatore di energia termica, a sua cura e spese, misuratori di energia e di volume di acqua sanitaria sulle derivazioni di singole unità utilizzatrici, con lo scopo di consentire la ripartizione dei consumi, fermo restando che, ai fini della fatturazione, il corrispettivo dovuto al FORNITORE sarà determinato esclusivamente dalla misura rilevata dal Contatore di energia termica.

Qualora il sistema di lettura dei suddetti misuratori individuali sia compatibile con quello del FORNITORE, lo stesso potrà fornire, su richiesta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale, il c.d. **“servizio aggiuntivo di lettura e di ripartizione dei consumi”**. Tale servizio, fornito a pagamento e su richiesta del CLIENTE con condizioni da defi-

nirsi tra le Parti in un separato contratto, sarà eventualmente erogato dal FORNITORE ai soli fini di un supporto per la ripartizione dei consumi fra i condomini, fermo restando che il consumo fatturato al CLIENTE sarà sempre ed esclusivamente quello contabilizzato dal Contatore di energia termica.

Art. 9 - Condizioni economiche di fornitura

Le tariffe di vendita costituiscono il corrispettivo per la disponibilità del servizio (tariffa T1) e per la fornitura di calore ed esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di proprietà del FORNITORE (tariffa T2).

Al corrispettivo finale, determinato dall'applicazione delle tariffe ai quantitativi erogati, sarà applicata, a totale carico del CLIENTE, l'IVA nella misura prevista dalla normativa di volta in volta vigente.

In fattura saranno esposti inoltre gli importi accessori, diversi dalle voci strettamente inerenti i consumi, ovvero:

- *diritti fissi per apertura o riapertura del contatore (Importo indicato sulla Carta dei Servizi);*
- *arrotondamenti;*
- *spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero del credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura, interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture emesse dal FORNITORE, determinati secondo le modalità di cui all'art. 12.*
- *compensi per eventuali prestazioni aggiuntive diverse e servizi addizionali resi dal FORNITORE al CLIENTE e tra le Parti definite con separato accordo.*

Art. 10 – Adeguamenti tariffari

Nel corso dell'esercizio annuale e per tutta la durata del Contratto di Fornitura, le tariffe (sia T1, che T2) saranno soggette automaticamente ad adeguamento ad ogni variazione delle condizioni economiche di fornitura del combustibile e del valore della manodopera con riferimento ai valori riportati nei seguenti documenti ufficiali pubblici:

- combustibile: delibere trimestrali emesse dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas considerando il prezzo medio riferito a una fornitura pari a 50.000 smc/anno (imposte comprese ed IVA esclusa);
- manodopera: listino Assital (Associazione Nazionale Costruttori Impianti) con riferimento al prezzo orario di costo dell'operaio di quarto livello;
- materiali: indice ISTAT FOI senza tabacchi.

Ai fini del calcolo degli adeguamenti tariffari le incidenze percentuali delle voci di combustibile, materiali e mano d'opera che concorrono a comporre le tariffe sono le seguenti:

Tariffa T1: - materiali: 15 %

- manodopera: 85 %

Tariffa T2 - combustibile: 85 %

- manodopera: 15 %

L'adeguamento sarà applicato immediatamente dalla data in cui si sarà verificata la variazione anche di uno soltanto dei prezzi base.

Le formule di calcolo dell'adeguamento delle tariffe T1 e T2, come riportate nella Concessione sono le seguenti:

$$T1i = T1o \times [0,15 \times (Ii/Io) + 0,85 \times (Mi/Mo)]$$

$$T2i = T2o \times [0,85 \times (Gi/Go) + 0,15 \times (Mi/Mo)]$$

ove indicati come Io, Go, Mo sono i prezzi base utilizzati per la determinazione delle tariffe T1o e T2o, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Fornitura, e da utilizzarsi come valore iniziale nel calcolo dell'adeguamento; in particolare il loro significato è il seguente:

- Go è il prezzo iniziale di riferimento del combustibile, espresso in €/Smc (prezzo del gas metano allo standard metro cubo comprensivo di quota fissa, vettoriamento ed accise di legge)
- Mo è il prezzo iniziale di riferimento della manodopera,
- Io è il valore di riferimento dell'indice ISTAT FOI (senza tabacchi),

e ove indicati come Ii, Gi, Mi sono i prezzi in vigore alla data "i-esima", cioè alla data in cui si effettua il calcolo dell'adeguamento tariffario, così come rilevati dalle pubblicazioni ufficiali sopra indicate e utilizzati per la determinazione delle tariffe aggiornate T1o e T2o; in particolare il loro significato è il seguente:

- Gi è il prezzo indicato del combustibile, espresso in €/ Smc (prezzo del gas metano allo standard metro cubo comprensivo di quota fissa, vettoriamento ed accise di legge) alla data "i-esima",
- Mi è il prezzo indicato della manodopera, espresso in €/ora alla data "i-esima",,
- Ii è il valore dell'indice ISTAT FOI (senza tabacchi) alla data "i-esima"..

(x è ovunque il simbolo di moltiplicazione, mentre / è il simbolo di divisione).

L'ALLEGATO C al presente Contratto di Fornitura riporta i valori di T1₀ e T2₀ in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Fornitura, nonché il valore mensile T1_{N0} pari a T1₀/12 ed i valori di G₀, M₀ e I₀ sempre in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Fornitura.

Art. 11 Fatturazione

Si conviene tra le Parti che, successivamente alla lettura del contatore di energia termica nella Sotto-centrale Termica di Consegna, verrà emessa la fattura al CLIENTE con una cadenza correlata al prelievo di energia termica nel periodo considerato; di norma:

- *dal 1° di settembre al 30 aprile: cadenza bimestrale per complessive quattro fatture (scadenze: 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile);*
- *dal 1° maggio al 31 agosto: cadenza quadrimestrale per complessiva una fattura (scadenza 31 agosto).*

Art.12- Pagamenti

Le modalità di pagamento saranno indicate in fattura. Il CLIENTE è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il FORNITORE ha diritto di esigere dal CLIENTE gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (determinato dalla Banca d'Italia), maggiorato di 3 punti percentuali, per il periodo di ritardo, nei limiti del tasso di usura di volta in volta applicabile ai sensi della L. n.108/1996. Qualora il CLIENTE abbia pagato regolarmente negli ultimi due anni, saranno imputati i soli interessi legali, senza la maggiorazione di 3 punti percentuali, per i primi 10 giorni di ritardo.

Il FORNITORE si riserva comunque la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche in caso di reiterate morosità, con addebito degli oneri di recupero delle somme dovute, nonché di richiedere (se non già fornita) la prestazione delle garanzie di cui all' Art. 13.

In ogni caso il FORNITORE si riserva di avvalersi per il recupero coattivo del proprio credito, di Società di recupero crediti o di attivare azioni legali, nonché di sospendere le forniture. Il CLIENTE moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura.

Art. 13 – Garanzie

Alla stipula del Contratto di Fornitura, il FORNITORE potrà richiedere, a garanzia dei pagamenti, il versamento da parte del CLIENTE di una cauzione di importo pari a tre mesi di consumo medio mensile.

Nei casi previsti dal presente Contratto di Fornitura, in caso di cessazione della fornitura, il deposito cauzionale sarà restituito maggiorato degli interessi legali.

In caso di inadempimento del CLIENTE, fatta salva ogni azione derivante dal Contratto di Fornitura e dalla legge, il FORNITORE potrà compensare con tale deposito i propri crediti e addebiterà nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.

Il FORNITORE si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell'utenza in corso di vigenza del Contratto di Fornitura.

Art. 14 – Durata del Contratto di Fornitura – Facoltà di recesso



14.1 Durata

Il Contratto di Fornitura decorre da quando viene data comunicazione scritta da parte del FORNITORE al CLIENTE del completamento dell'allacciamento, secondo quanto previsto dal Contratto di Allacciamento e della possibilità di erogare energia termica mediante la Rete di Teleriscaldamento.

Il Contratto di Fornitura ha una durata:

- annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno;
- decennale, tacitamente rinnovabile per successivi periodi di 10 anni.

14.2 Recesso

Il CLIENTE ha facoltà di recedere dal presente Contratto di Fornitura tramite comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi al FORNITORE con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso il CLIENTE dovrà pagare i consumi effettuati sino alla data di efficacia del recesso fermo restando quanto previsto dal Contratto di Allacciamento nel caso in cui il recesso sia esercitato prima del decorso del termine ultimo per il pagamento delle rate relative al contributo di allacciamento.

Il FORNITORE si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di Fornitura dando al CLIENTE un preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi.

14.3. Disattivazione della fornitura per subentro.

Il CLIENTE che intende interrompere la fornitura in occasione di subentro di altro soggetto, deve presentare agli uffici commerciali del FORNITORE richiesta scritta, a cui farà seguito la lettura dei consumi e la chiusura amministrativa/contabile del Contratto di Fornitura. Contestualmente il CLIENTE che vende o cede a qualsiasi titolo o dà in locazione i locali da esso occupati ove si trovano forniture attive, comunicherà il nominativo del subentrante per la stesura del nuovo contratto di fornitura per iscritto agli uffici commerciali del FORNITORE, il quale redigerà un nuovo contratto che dovrà essere sottoscritto contestualmente alla chiusura del precedente. Nel caso in cui il subentrante non attivi un nuovo contratto contestualmente alla chiusura del precedente, il CLIENTE intestatario uscente rimane responsabile dell'impianto e ad esso verranno applicate le condizioni previste all'art. 5 del presente Contratto di Fornitura.

Al CLIENTE intestatario uscente saranno addebitati gli eventuali consumi registrati ovvero le quote fisse indipendenti dai consumi, se previste, anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di somministrazione da parte del subentrante.

Art. 15 – Risoluzione del Contratto di Fornitura

Qualora il CLIENTE si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Contratto di Fornitura e dalle presenti condizioni, il FORNITORE potrà sospendere la fornitura ai sensi dell'art. 6 che pre-

cede, fermo restando il diritto del FORNITORE a risolvere il Contratto di Fornitura ai sensi dell'articolo 1454 c.c..

Fermo restando quanto precede, si conviene tra le Parti che il FORNITORE avrà diritto di risolvere il presente Contratto di Fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi delle seguenti circostanze:

- il contatore di energia termica sia stato dolosamente alterato o manomesso;
- in caso di subentro di altro utilizzatore nella fornitura senza aver preventivamente terminato il Contratto di Fornitura e stipulato un nuovo contratto con l'utilizzatore subentrante;
- in caso di mancata corresponsione della cauzione o della fideiussione, se richiesta;
- in caso di risoluzione del Contratto di Allacciamento.

In caso di risoluzione del Contratto di Fornitura, fatto salvo il diritto del FORNITORE ad essere risarcito dei danni subiti, il CLIENTE dovrà pagare i consumi effettuati sino alla data di efficacia della risoluzione fermo restando quanto previsto dal Contratto di Allacciamento nel caso in cui la risoluzione abbia effetto prima del decorso del termine ultimo per il pagamento delle rate relative al contributo di allacciamento.

Art. 16 – Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che potessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del Contratto di Fornitura, è quello di UDINE.

Art. 17 - Norme applicabili e modifiche legislative

La fornitura di cui al presente Contratto di Fornitura è disciplinata dalle norme del presente documento, da quelle emanate o emanande, aventi carattere inderogabile, da Enti ed organi pubblici competenti e da eventuali condizioni particolari allegate al presente contratto.

Il FORNITORE, in caso di modifiche legislative in campo energetico, fiscale ed ambientale che incidano in modo sostanziale sulla operatività e sui relativi costi del proprio sistema di produzione e distribuzione energetica, si riserva la facoltà di modificare e sottoporre al CLIENTE le nuove condizioni che regolano il rapporto di fornitura, con facoltà per il CLIENTE di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecniche e/o economiche della fornitura.

Qualora nel rapporto oggetto del presente Contratto di Fornitura trovino applicazioni le norme di cui al Codice del Consumo, si rammenta, anche ai sensi dell'art. 47 del Codice del Consumo, che secondo gli artt. 64 ss. del Codice del Consumo il CLIENTE può recedere dal presente Contratto di Fornitura entro 10 giorni dalla sua firma, a mezzo di semplice dichiarazione scritta e firmata presso la summenzionata sede del FORNITORE, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla stessa sede del FORNITORE.

Art. 18 - Reclami del Cliente ed indennizzi



Il CLIENTE può ottenere informazioni presso gli uffici commerciali del FORNITORE ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami nel caso la fornitura non corrisponda alle condizioni previste dal presente Contratto di Fornitura secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

Art. 19 – Intervento tecnico del Fornitore

A seguito di richiesta di intervento tecnico da parte del CLIENTE, il FORNITORE è tenuto ad intervenire presso il CLIENTE secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

Art. 20 – Comunicazioni

Fatti salvi i casi in cui la normativa applicabile preveda particolari modalità di comunicazione, le comunicazioni alla clientela saranno generalmente effettuate dal FORNITORE mediante lettera semplice, fax, messaggio e-mail all'ultimo indirizzo indicato dal CLIENTE oppure mediante avviso diffuso attraverso le fatture, i quotidiani, SMS o le emittenti radiotelevisive.

Le comunicazioni al FORNITORE dovranno essere fatte presso la sede amministrativa in Viale Ancona n. 5 – 30172 VENEZIA MESTRE.

Art. 21 - Responsabilità verso terzi e fra le Parti

Ciascuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dei terzi per i danni eventualmente cagionati nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, secondo i principi generali di responsabilità del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Il FORNITORE sarà responsabile per i danni direttamente cagionati con dolo o colpa grave da sé medesimo ovvero dai propri dipendenti, subcontraenti o aventi causa, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai dipendenti, ai beni e agli impianti del CLIENTE o dei suoi subcontraenti o aventi causa, con esclusione di ogni altra responsabilità, anche di legge, relativa a danni eventualmente cagionati da eventi che non siano sotto il suo diretto controllo.

La responsabilità del FORNITORE è limitata ai soli danni materiali emergenti con esplicita esclusione dei danni derivanti da lucro cessante.

Art. 22 – Cessione del Contratto di Fornitura

E' vietato al CLIENTE la cessione totale o parziale del Contratto di Fornitura e/o di propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Fornitura senza il consenso scritto del FORNITORE.

Il FORNITORE è sin da ora espressamente autorizzato dal CLIENTE a cedere, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura e/o i propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Fornitura a società controllate da, controllanti il e/o collegate al FORNITORE ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

ELENCO ALLEGATI:

- **ALLEGATO A:** Contratto di Allacciamento
- **ALLEGATO B:** Carta dei Servizi
- **ALLEGATO C:** Tabella con i valori di riferimento T_{10} , T_{20} validi alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Fornitura e valori di G_0 , M_0 ed I_0 "



Udine, li _____

IL CLIENTE

IL FORNITORE

Il CLIENTE dichiara espressamente ai sensi e per l'efficacia dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 C.C. di aver letto con attenzione le condizioni contrattuali previste dagli articoli: Art. 2 – Finalità e oggetto, Art. 4 – Manutenzione e regolazione dell'impianto, Art. 5 - Corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio, Art. 6 - Sospensione della fornitura, Art. 7 - Rilevazione dei consumi, Art. 8 - Ripartizione dei consumi, Art. 9 - Condizioni economiche di fornitura, Art. 10 – Adeguamenti tariffari, Art. 11 Fatturazione, Art.12- Pagamenti, Art. 13 – Garanzie, Art. 14 – Durata del Contratto di Fornitura – Facoltà di recesso, Art. 15 – Risoluzione del Contratto di Fornitura, Art. 16 – Foro competente, Art. 21 - Responsabilità verso terzi e fra le Parti; e di conoscerle ed accettarle senza alcuna riserva; Art. 22 – Cessione del Contratto di Fornitura.

Udine, li _____

IL CLIENTE
